



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL CONSUMATORE,
E LA NORMATIVA TECNICA

Ex Divisione IX - *Politiche Europee ed Internazionali, Cooperazione Amministrativa Europea
e Riconoscimento Titoli Professionali*

IL DIRETTORE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL CONSUMATORE, E LA NORMATIVA TECNICA

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante “Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania”, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante “Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («Regolamento IMI»);

VISTA la legge 15 novembre 2000, n. 364, recante “Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, con allegati, atto finale e dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999”, ed in particolare l’allegato III, sez. A e s.m.i.;

VISTA la legge della Regione Lombardia 3 aprile 2014, n. 14, recante “Modifiche alla legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 (Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell’Unione europea). Legge comunitaria regionale 2014 (Legge europea regionale 2014) - Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Regione Lombardia derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea: attuazione della Direttiva 2005/36/CE, della Direttiva 2006/123/CE, della Direttiva 2011/92/UE, della Direttiva 2009/147/CE, della Direttiva 2011/36/UE e della Direttiva 2011/93/UE”;

VISTO che ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della predetta L.R. n. 14 del 2014, di attuazione dell’articolo 5, comma 2, del d.lgs n. 206/2007, la Regione Lombardia è l’Autorità competente a pronunciarsi sulle domande di riconoscimento presentate

Via Sallustiana, 53 – 00187 Roma
tel. 06 47055486– fax + fax +39 06 47055338
e-mail roberto.tato@mise.gov.it
stefania.sindici@mise.gov.it
dgmccvnt.div09@pec.mise.gov.it
www.mise.gov.it



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Divisione VI – Registro delle Imprese, professioni ausiliarie del commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali
dai beneficiari per le attività di cui al titolo III, capo III, del citato decreto legislativo
206 del 2007;

IN ATTESA dell’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 5, comma 2, della predetta L.R. n. 14 del 2014, ed in particolare che la Giunta regionale della Lombardia individui la struttura regionale competente a pronunciarsi sulle domande di riconoscimento e definisca le modalità procedurali di valutazione dei titoli, qualificazioni e attestazioni pubbliche, anche attraverso l'utilizzo del sistema d'informazione del mercato interno (Internal Market Information system - IMI) di cui al Regolamento (UE) n. 1024/2012;

VISTA la domanda del Sig. POZZI MATTEO, cittadino italiano, diretta ad ottenere il riconoscimento del documento denominato “Attestato di capacità” rilasciato dalla Confederazione Svizzera a Lugano, in data 01/09/2016, a seguito del superamento delle procedure di qualificazione di “*meccanico di manutenzione per automobili*” per l’abilitazione in Italia alla qualifica di “Responsabile tecnico” di impresa di autoriparazione di cui all’art. 1, comma 3, lett. A) Meccatronica, lett.. B) Carrozzeria, lett.. C) - Gommista della legge 5 febbraio 1992, n. 122 e s.m.i.;

CONSIDERATO che l’interessato trasmette altresì l’Attestato rilasciato in data 10 gennaio 2020 dal SEFRI - Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione – Autorità elvetica competente ai sensi della Direttiva 2005/36/CE, in cui si conferma il citato Attestato di capacità conseguito in data 01/09/2016 al termine di tre anni di formazione e si dichiara che la formazione si configura come formazione regolamentata conformemente all’art. 3 lettera e) della direttiva 2005/36/CE, corrispondente al livello di qualifica di cui all’articolo 11 lettera b) ed è classificata al livello 4 del Quadro Nazionale delle qualifiche (QNQ formazione professionale); che autorizza in Svizzera ad esercitare la professione di “*meccanico di manutenzione per automobili*”;

CONSIDERATO altresì che la nominata Autorità svizzera dichiara che i meccanici di manutenzione per automobili eseguono autonomamente lavori di assistenza e riparazione, e si occupano della manutenzione degli impianti dell’auto; che il “meccanico o la meccanica di manutenzione per automobili” si occupano della manutenzione e della riparazione del motore, della trasmissione e degli accessori della carrozzeria di ogni genere del veicolo, verificano componenti del veicolo, ne effettuano le regolazioni e sostituiscono le parti difettose. A seconda della loro specializzazione si occupano di autoveicoli utilitari (camion e bus) o di autoveicoli leggeri, l’indirizzo viene definito già sin dalla firma del contratto di tirocinio;

CONSIDERATO che la stessa Autorità comunica inoltre la differenza di mansioni svolte dal “meccatronico e la meccatronica d’automobili” in quanto più complesse



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Divisione VI – Registro delle Imprese, professioni ausiliarie del commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali

e rivolte su ogni genere di veicolo (leggero o utilitario) comprendenti lavori di controllo dei sistemi e semplici diagnosi dei guasti e dei malfunzionamenti, della manutenzione e della riparazione del motore, della trasmissione, degli accessori sulla carrozzeria e delle componenti elettriche.

CONSIDERATO che il SEFRI informa che la formazione per l'attività di meccatronica è una formazione di quattro anni, mentre il signor Pozzi ha seguito la formazione di "meccanico di manutenzione per automobili AFC" che è una formazione triennale; che le attività non sono regolamentate né per l'attività di meccanico né per l'attività di meccatronica ma trattasi in entrambi i casi di formazioni regolamentate ai sensi dell'art. 3, paragrafo e) della direttiva 2005/36/CE;

CONSIDERATO che in Svizzera nell'elenco delle professioni inerente la formazione professionale di base (certificato federale di formazione pratica, attestato federale di capacità) e della formazione professionale superiore (esami di professione, esami professionali superiori) riconosciute dalla SEFRI, nonché i programmi quadro d'insegnamento approvati, i cicli di studio e gli studi post diploma delle scuole specializzate superiori, si rileva che per l'attività di meccatronica e carrozzeria ci sono appositi corsi professionali riconosciuti, come peraltro per l'attività di "meccanica di manutenzione per automobili AFC" indirizzi professionali: codice 46325: Veicoli leggeri e codice 46326: Veicoli utilitari;

CONSIDERATO il piano formativo triennale trasmesso relativo al Certificato di capacità posseduto di "*meccanico di manutenzione per automobili*";

CONSIDERATO che l'interessato non documenta esperienza professionale maturata in Svizzera nei settori di autoriparazione che intende esercitare in Italia e che l'esperienza lavorativa svolta in Italia non viene adeguatamente documentata;

VISTO che la Conferenza di servizi, di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del giorno 26 febbraio 2020, su parere conforme dell'Associazione di categoria Confartigianato-autoriparatori, con le precisazioni di cui sopra ha ritenuto il titolo di qualifica professionale documentato dall'interessato **idoneo**, ai sensi del d.lgs. 206/2007 - Capo II - Regime generale - artt. 18-21, per il riconoscimento della qualifica di Responsabile tecnico in impresa di autoriparazione per le attività di cui all'art. 1, comma 3 **lett. a) -meccatronica**, della citata legge n. 122/1992, **subordinatamente al superamento di una misura compensativa**, così come disciplinato dagli articoli 22 e 23 del d.lgs. n. 206/2007 e s.m.i, necessaria in quanto la professione regolamentata in Italia include una o più attività professionali regolamentate mancanti nella corrispondente professione dello Stato membro e la formazione richiesta riguarda materie sostanzialmente



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Divisione VI – Registro delle Imprese, professioni ausiliarie del commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali

diverse da quelle oggetto del titolo di formazione del richiedente (art. 22, comma 1, lett. c del d.lgs. 206/2007).

Nel caso in esame le competenze acquisite con l'Attestato federale di capacità di "meccanico di manutenzione per automobili" conseguito con una formazione triennale conclusa nell'anno 2016 sono rivolte alla sola parte meccanica dell'auto; inoltre in Svizzera la professione non è regolamentata. L'attività italiana di *meccatronica* invece include, oltre al settore di meccanica-motoristica, anche quello di elettrauto (settori che non possono essere scissi), pertanto si ritiene necessario verificare, con una prova attitudinale, la competenza per la parte mancante della formazione. Inoltre l'esperienza professionale maturata in Italia non è adeguatamente documentata per poter essere valutata a scomputo, anche parziale, delle misure compensative.

In applicazione dell'art. 14, par. 3, comma 3 della Direttiva 2005/36/CE e s.m.i., la misura compensativa viene individuata in una prova attitudinale sulle materie di cui al D.M. 12 febbraio 2016 recante Regolamento in applicazione delle misure compensative al fine del riconoscimento delle qualifiche professionali: attività di autoriparazione – sezione meccatronica;

VISTO che la Conferenza, considerate le premesse, ha altresì ritenuto il certificato professionale posseduto dal richiedente NON idoneo per il riconoscimento della qualifica di Responsabile tecnico in impresa di autoriparazione per le attività di cui all'art. 1, comma 3, **lett. B)** carrozzeria e **lett. C)** gommista della citata legge n. 122/1992 per mancanza della formazione.

In particolare, per quanto riguarda la professione di "gommista", ritiene che la formazione inclusa nel titolo TRIENNALE presentato dall'interessato non possa essere sufficiente per essere ammessa al riconoscimento seppur con misure compensative;

CONSIDERATO che il Ministero dello Sviluppo Economico con nota prot. n. 65653 del 02 marzo 2020, ha comunicato al richiedente, a norma dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, i motivi ostativi al riconoscimento della qualifica di Responsabile tecnico in impresa di autoriparazione per l'esercizio delle attività di cui all'art. 1, comma 3, lett. B) –carrozzeria, e lettera c) gommista della legge n. 122/1992; e che il riconoscimento della qualifica professionale posseduta per l'esercizio dell'attività di meccatronica, di cui la lett. A) della citata legge era riconoscibile subordinatamente al superamento di una misura compensativa;

VERIFICATO che il richiedente, avvalendosi della facoltà di controdeduzione prevista dal citato art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 non ha trasmesso idonea documentazione utile al superamento dei motivi ostativi al riconoscimento;

TENUTO CONTO che l'imposta di bollo di € 32,00 è stata corrisposta tramite bonifico bancario a favore del Bilancio dello Stato Capo VIII, capitolo 1205, art 1-



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Divisione VI – Registro delle Imprese, professioni ausiliarie del commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali

IBAN: IT07 Y010 0003 2453 4800 8120 501, effettuato presso Unicredit, in data 18 settembre 2019;

DECRETA

Art. 1

1. Al sig. POZZI MATTEO, cittadino italiano, nato a Carate Brianza in data 26 novembre 1991 è riconosciuto il titolo di qualifica professionale di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di Autoriparazione – Legge 5 febbraio 1992, n. 122, di cui all'art. 1 comma 3, **lett. A) meccatronica** (che comprende meccanica-motoristica, elettrauto), subordinatamente all'applicazione di una misura compensativa, volta a colmare la carenza formativa riscontrata, consistente in una prova attitudinale. I contenuti della misura e le relative modalità di svolgimento sono indicati nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. La domanda di riconoscimento della qualifica professionale di cui in premessa, per lo svolgimento in Italia dell'attività di Autoriparazione, di cui all'art. 1, comma 3, **lett. B) carrozzeria e lett. C) gommista**, della legge n. 122/1992, presentata dal sig. POZZI MATTEO, cittadino italiano, nato a Carate Brianza in data 26 novembre 1991 è **respinta** in quanto non sussistono i requisiti tecnico-professionali minimi.
3. Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico www.mise.gov.it, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009 n. 69.
4. Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla pubblicazione di cui il comma 3.

Roma, 29 aprile 2020

IL DIRETTORE GENERALE
(Avv. Loredana Gulino)



ALLEGATO A

La prova attitudinale, di cui al Decreto direttoriale 12 febbraio 2016, consiste in una prova teorico/pratica ed in una prova orale sulla base dei contenuti delle materie di cui all'art. 1, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 122 (stabilite dall'Autorità competente a seguito della Conferenza di servizi), si svolge in lingua italiana ed è diretta a verificare il possesso da parte del candidato delle conoscenze, le competenze e le abilità professionali del richiedente allo scopo di valutarne l'idoneità ad esercitare l'attività regolamentata di autoriparazione, sezione meccatronica.

Gli oneri per l'attuazione della misura compensativa sono a carico dell'interessato (art. 25 D.Lgs. 9 novembre 2007 n. 206). In caso di esito sfavorevole o di mancata presentazione dell'interessato senza valida giustificazione, la prova non può essere ripetuta prima di sei mesi (art. 23, comma 2, D.Lgs. n. 206/2007).

La prova teorico/pratica verte sulle seguenti materie:

Parte elettronica

- diagnostica con apparecchi di prova e riparazione e messa a punto centralina elettronica motori benzina;
- diagnostica con apparecchi di prova e riparazione dei sistemi di iniezione dei motori a benzina e dei motori diesel, nei loro vari componenti (centralina, pompa carburante, iniettori, sensori, ecc.);
- controllo e riparazione dei sistemi elettronici di regolazione dell'autotelaio (abs, esp, asr, ecc.);
- revisione ed equilibratura turbocompressori con waste-gate o a geometria variabile;
- strumenti di diagnostica e controllo;
- installazione computer di bordo, sistemi di navigazione satellitare;
- installazione impianti climatizzazione
- controllo e sostituzione dei cambi semiautomatici robotizzati e sequenziali;

Parte mista

- installazione impianto gpl;
- controllo, riparazione o sostituzione dei differenziali o dei sistemi a trazione integrale
- controllo e sostituzione dei cambi automatici;

Parte elettrica

- messa a punto dell'accensione;



- riparazione e sostituzione di generatori di corrente, alternatori, motorini d'avviamento, pompe di alimentazione e regolatori di tensione;
- installazione antifurto;
- installazione autoradio;
- sostituzione batteria;
- allineamento proiettori.
- apparato elettrico degli autoveicoli (riparazione e rifacimento);
- riparazione e sostituzione di generatori di corrente, alternatori, motorini d'avviamento, pompe di alimentazione e regolatori di tensione;

La prova orale consisterà in un colloquio sulle materie oggetto della prova teorico/pratica.

La prova attitudinale è organizzata dalla **Regione Lombardia** presso una struttura da essa individuata. Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova, presenta apposita domanda alla regione Lombardia

Regione Lombardia
Accreditamento Controlli Comunicazione
Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro
P.zza Città di Lombardia 1 -Nucleo 4 –
Settore Arancione
Piano 2 - Stanza 28 –
20124 MILANO
Pec: lavoro@pec.regione.lombardia.it

La Regione Lombardia ammette il candidato a sostenere la prova, comunicandone luogo e data, al recapito da questi indicato nella domanda, con almeno 20 giorni di anticipo. Lo svolgimento della prova è presieduto da una commissione costituita dalla Regione, che può fare riferimento, per la composizione della stessa, alle proprie norme in materia di esami di qualifica. Il richiedente deve presentarsi alla prova munito di valido documento di riconoscimento.

La prova si intende superata se, a conclusione della stessa, la commissione d'esame esprime parere favorevole e dichiara idoneo il richiedente. In ogni caso il giudizio della commissione deve essere adeguatamente motivato.

La commissione d'esame comunica l'esito della prova con apposito verbale alla struttura regionale competente, la quale rilascia al richiedente attestazione dell'avvenuto superamento **e ne dà comunicazione a questo Ministero tramite PEC.** Il decreto ministeriale di riconoscimento, accompagnato dall'attestazione regionale di avvenuto superamento della prova d'esame costituisce titolo per consentire al candidato, secondo le modalità di legge, di avviare l'attività per la quale possiede la qualifica.